

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 20 LUGLIO 2010

“NORME PER GARANTIRE RISPARMIO, TRASPARENZA ED EFFICIENZA IN
REGIONE CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell'attività amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti “l'intera legislatura”.
3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti “l'intera legislatura”.
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole “cinque anni dalla loro elezione” sono sostituite con le seguenti “l'intera legislatura”

5. Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.
6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n.17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.17/1996, la lettera a) è così sostituita:
“a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane;”.
8. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le parole “Consulenza legale e documentazione” sono sostituite con le seguenti “Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Pareri legali per il Consiglio e la Giunta regionale”.
9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.
10. Per la nomina dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n.41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n.17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti, sia la potestà di determinare la durata temporale delle stesse nomine.
11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), anche scadute, in regola con gli obblighi contributivi, sono prorogate sino al 31 gennaio 2011.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione.
13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della propria attività burocratica.
14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell'efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia.

15. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), è così sostituito:

“1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge.”

Art. 2

1. Alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la denominazione “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola” contenuta nella legge regionale è sostituita dalla seguente “Agenzia per il lavoro e la istruzione”;
- b) l'articolo 21, comma 5 è così sostituito:

“5. L'Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall'assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell'istruzione svolge d'intesa con le amministrazioni provinciali:

 - a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
 - b) il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
 - c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
 - d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.”;
- c) all'articolo 21, comma 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - “a) il comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;
 - b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.”;
- d) all'articolo 21, comma 8, le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “comitato di indirizzo”;
- e) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“10. La Giunta regionale provvede con regolamento all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell'Agenzia restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.”

Art. 3
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Titolo IX: “Ordinamento amministrativo”.

Comma 2

Legge regionale 24 luglio 2006, n. 17: “ Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”.

Art. 3: “Nomina, requisiti e incompatibilità”.

Comma 1: “1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica tre anni e non può essere rieletto”.

Comma 3

Legge regionale 24 luglio 2006, n. 18: “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”.

Art. 2: “Costituzione, incompatibilità e revoca”.

Comma 1: “1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per tre anni e non può essere rieletto”.

Comma 4

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.”.

Art. 3: “Composizione”.

Comma 3: “3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per cinque anni dalla loro elezione e non sono rieleggibili

consecutivamente. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT”.

Comma 5

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”.

Comma 6

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 già citata nella nota al comma precedente.

Comma 7

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 già citata nella nota al comma 5.

Art. 4: “Ineleggibilità e incompatibilità”.

Comma 1: “1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
- d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
- f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
- g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
- h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;
- i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica;
- m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all'elezione stessa”.

Comma 8

Legge regionale 4 luglio 1991, n. 11: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”.

Art. 17: “Istituzione e competenze dei settori regionali”.

Comma 9

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 già citata nella nota al comma 5.

Comma 10

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41: “Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo”.

Art. 3: “1. I commissari liquidatori dei disciolti Enti provinciali per il turismo ed aziende di cura e soggiorno e turismo, nominati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 agosto 1987, n. 37, previa verifica della incompatibilità come da L.R. 4 luglio 1991, n. 11 e L.R. 2 febbraio 1993, n. 4, svolgeranno nelle more anche le funzioni di commissari straordinari ai fini di consentire continuità nell'adempimento delle funzioni già demandate a tali Enti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali in materia.

2. Le dotazioni organiche nonché il contingente del personale determinato per singolo livello funzionale di inquadramento, degli Enti ed Aziende di cui al comma precedente, sono quelli risultanti dagli atti formali esecutivi alla data di messa in liquidazione degli Enti stessi.

3. Sono fatti comunque salvi gli atti adottati in esecuzione della L.R. del 23 maggio 1984, n. 27, della L.R. 16 novembre 1989, n. 23 e della L.R. 4 luglio 1991, n. 12.

4. Le indennità di funzione del personale dirigente come determinate da atti formali esecutivi resta consolidata alla data di messa in liquidazione degli Enti ed in ogni caso non può essere superiore al coefficiente 0,8 per il personale dirigente di II qualifica”.

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 già citata nella nota al comma 5.

Art. 5: “Pubblicità”.

“1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate.

2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo”.

Art. 6: “Presentazione delle candidature”.

- “1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.
3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:
- a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;
- b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).
5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato”.

Comma 11

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Art. 4: “Oggetto della concessione, durata e rinnovo”.

- “1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'articolo 29.
2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.
3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.
4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.

5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania ed all'albo comunale del o dei comuni interessati.

6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.

7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

a) le generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;

b) la durata della concessione;

c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;

d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;

e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;

f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;

g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.

9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.

10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.

11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimicofisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.

12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.

13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.

14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato ha titolo al rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Se la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza, o esaurimento, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione, ivi compresi quelli di ripristino ambientale, ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.

18. Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi”.

Comma 12

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Art. 4: “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”.

“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”.

Art. 14: “Indirizzo politico-amministrativo”.

“1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità”.

Comma 15

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Art. 29: “Assegno in caso di sospensione dalla carica”.

Comma 1: “1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, il Consiglio regionale delibera a favore del consigliere regionale la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge”.

Nota all'art. 2

Comma 1, lettere b), c), d), e).

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

Art. 21: “Attività e struttura”.

“1. È istituita l'agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:
a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;

- c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9;
 - d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
 - e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
 - f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
 - g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
 - h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
 - i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
 - l) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;
 - m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;
 - n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.
4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:
- a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
 - b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
 - c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
 - d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
 - e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;
 - f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.
5. L'ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione. In particolare, essa svolge le seguenti attività:
- a) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;
 - b) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;
 - c) progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;
 - d) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
 - e) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 39.
6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:
- a) il consiglio di amministrazione dell'ARLAS, formato da tre componenti, il quale elegge al suo interno il Presidente;
 - b) il direttore, scelto tra esperti, anche esterni, in materia di lavoro e formazione.
8. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania).

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.